

**“Centro Italiano per la Sostenibilità e l’Energia”  
“CISE2007”**

## **STATUTO**

### **Art.1 - Denominazione e Sede**

- 1.1. Viene costituita una Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, aconfessionale e apartitica, senza scopo di lucro di nome “Centro Italiano per la Sostenibilità e l’Energia, in forma abbreviata “CISE2007.
- 1.2. L’Associazione adotta come riferimento la L.383/2000 art.1 e segg. e L.Reg. 1/2008.
- 1.3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
- 1.4. L’Associazione ha legale in Milano, Piazza San Nazaro in Brolo 15, presso lo Studio Legale Pasqualini Salsa.
- 1.5. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi operative necessarie al conseguimento degli scopi statuari in altri Comuni. La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.

### **Art.2 - Scopo ed Oggetto Sociale**

L’Associazione, persegue finalità di solidarietà sociale, promuove la cultura scientifica e la sostenibilità, in ambito energetico e ambientale, nei suoi più variegati aspetti, individua le necessità della società civile e ne identifica le modalità di risposta più corrette attraverso un dialogo rispettoso e continuo con le istituzioni, le aziende, le università, i consorzi ed i centri competenti in attività di formazione, documentazione, studi e ricerche.

Interviene nel campo della formazione professionale al fine di favorire situazioni occupazionali rivolte soprattutto ai giovani, ai disoccupati e in genere alle categorie più svantaggiate.

Gli ambiti di intervento dell’Associazione sono:

- progettualità scientifica, territoriale e sociale
- educazione, informazione e formazione sulle seguenti tematiche: rispetto per l’uomo e l’ambiente, uso razionale delle fonti energetiche, bioedilizia, mobilità urbana, alimentazione e salute
- recupero e valorizzazione di patrimoni scientifici, storici e culturali
- attività di servizio e di ricerca, nei campi di competenza, per soggetti pubblici e privati, destinate a finanziare le attività non profit dell’Associazione
- promozione degli ambiti di intervento e delle attività svolte attraverso un nuovo sito internet, convegni, seminari, momenti conviviali, pubblicazioni, immagini, filmati, istituzione di assegni di ricerca ecc. e attraverso una struttura-sportello sul territorio, aperta al pubblico, dedicata anche alla vendita di prodotti compatibili con le finalità del nuovo soggetto.

L'Associazione inizialmente si impegnerà per:

- la promozione e la realizzazione della progettualità "sostenibile" già avviata o in fase di avvio nell'area est milanese ed in particolare in quella che viene definita come valle dei monaci, al cui interno trovano spazio l'abbazia di Chiaravalle con il borgo limitrofo, l'antica chiesetta di Nocetum e l'impianto di depurazione acque di Nosedo.
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico sviluppato dal CISE – Centro Informazioni Studi Esperienze e legato alla sua storia (materiale d'archivio, libri, pubblicazioni, testimonianze, immagini, video e tutto ciò che può essere necessario a ricostruirne il percorso storico, scientifico e umano).

### **Art.3 - Durata**

L'Associazione avrà durata 50 anni dalla data della costituzione e potrà essere prorogata con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

### **Art.4 – Soci**

- 4.1. Possono essere soci persone fisiche e persone giuridiche (associazioni, istituzioni, aziende, centri di ricerca, università ecc.), animate dai principi fondativi sopra citati, che saranno tenute a presentare domanda scritta dichiarando di accettare lo Statuto nonché il relativo regolamento e che sono in regola con il versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo di cui all'art. 11 delibererà insindacabilmente sull'accettazione delle domande di ammissione.
- 4.2. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modifiche dello statuto o regolamenti e la nomina di organi direttivi.
- 4.3. Le persone giuridiche dovranno indicare la persona fisica delegata a rappresentarle.
- 4.4. Gli aderenti, persone fisiche o giuridiche, porteranno il loro contributo di idee, creatività e operatività nel massimo rispetto delle libertà individuali e compatibilmente con le loro singole attività, progetti e programmi istituzionali.
- 4.5. I soci, persone fisiche e giuridiche, si dividono in ordinari e benemeriti. Oltre ai soci fondatori, sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che hanno versato la quota sociale determinata annualmente dal Consiglio Direttivo: benemeriti quelli che, oltre alla quota sociale, versano volontariamente significativi contributi aggiuntivi.
- 4.6. Le prestazioni da parte degli associati e con cariche sociali sono volontarie prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali preventivamente concordate.

### **Art.5 – Diritti e doveri degli aderenti**

- 5.1 Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo che ne stabilirà il termine entro il quale esso deve essere versato. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di aderente.
- 5.2 Le quote sono sempre a fondo perduto e usate per coprire le spese dell'Associazione. E' consentita la costituzione, in ciascun esercizio, di un fondo a tale scopo, trasferibile agli esercizi successivi.
- 5.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- 5.4 Gli aderenti hanno diritto:
  - Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo e di votare direttamente o per delega;
  - All'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
  - Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - Di partecipare alle attività promosse dell'Associazione;
  - Di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
  - Di dare le dimissioni in qualsiasi momento

5.5 Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.6 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare il contributo associativo;
- Svolgere le attività prevalentemente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;

Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

### **Art.6 - Decadenza ed Esclusione**

6.1. Decade da socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale entro i termini e secondo le modalità definiti dal Consiglio Direttivo e chi abbia comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo di non voler più partecipare o collaborare alla vita dell'Associazione.

6.2. Può essere escluso il socio che:

- svolge una attività in contrasto con l'Associazione e le sue norme statutarie;
- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti;
- non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Associazione. L'esclusione deve essere comunicata al socio, a cura del Consiglio Direttivo, con motivazione e con l'assegnazione di un congruo periodo per eventuali controdeduzioni. Ai soci decaduti ed esclusi viene garantito il diritto di recesso senza oneri. Sono tenuti a corrispondere all'Associazione quanto a loro carico in relazione a programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo solo nel caso in cui essi si siano impegnati pro quota.
- Il socio decaduto o escluso ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

### **Art.7 - Altri proventi - Patrimonio**

7.1 I proventi dell'Associazione, oltre alle quote sociali di cui all'art.5 sono:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

I proventi sono derivanti da attività non commerciale o commerciale marginale.

L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in qualunque forma nel rispetto delle norme vigenti e non destinato al finanziamento delle attività correnti della Associazione.

### **Art.8 - Organi sociali**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea;

- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri.

### **Art.9 - Assemblea**

9.1. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti. Essa ha il potere di:

- eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei membri;
- nominare i Componenti dei Probiviri;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- modificare Statuto e regolamenti in riunione straordinaria;
- sciogliere l'Associazione in riunione straordinaria;
- discutere e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.
- Si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ed inoltre ogni altra volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci. Ogni delibera è presa a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. La prima convocazione è valida solo se sono presenti almeno la metà più uno dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Per deliberare la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto.
- La lettera di convocazione con l'ordine del giorno, deve essere inviata, tramite raccomandata o posta elettronica certificata o fax, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, per le assemblee ordinarie, e 20 giorni prima per le straordinarie.

### **Art.10 - Deleghe**

Nelle Assemblee ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe. Nel Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

### **Art.11 - Consiglio Direttivo - Composizione**

- 11.1. E' eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di sette persone, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 11.2. In caso di dimissioni di un componente o più, fino a un massimo di un terzo dei componenti, è possibile sostituirli a partire dal primo dei non eletti. Oltre, l'organo decade e sono necessarie nuove elezioni
- 11.3. E' fatto obbligo all'assemblea la ratifica dei nuovi consiglieri nella prima assemblea convocata. Ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente ed eventuali altre cariche ritenute necessarie per una migliore gestione societaria, determinandone i poteri.
- 11.4. Si riunisce su convocazione del Presidente con comunicazione, effettuata in qualunque forma purché pervenuta ai membri almeno 3 giorni prima della riunione. Può essere richiesta la convocazione anche da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

### **Art.12 - Consiglio Direttivo - Poteri**

- 12.1. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide.
- 12.2. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale e predisporrà un'adeguata organizzazione interna per una concreta gestione della Associazione.

- 12.3. Ha pure il compito di dare vita a commissioni di studio, di nominare comitati scientifici e di rendere operative le soluzioni da queste proposte oltre a formulare regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.
- 12.4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'anno che si chiuso e il Bilancio preventivo per l'anno corrente.

### **Art.13 – Presidente**

- 13.1. Ove non abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente é eletto dal Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
- Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  - Può aprire o chiudere c/c bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze;
  - Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  - Conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
  - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 13.2. In caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.
- 13.3. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo od anche ad altri rappresentanti dell'Associazione determinandone i limiti nel decreto di delega.

### **Artt. 14 – Collegio dei Probiviri**

- 14.1. Il collegio dei probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.
- 14.2. I probiviri sono nominati dall'assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi. Il Collegio così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.
- 14.3. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

### **Art.15 - Bilancio**

- 15.1. L'esercizio **sociale** dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2008.
- 15.3. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il bilancio deve essere messo a disposizione dei soci, anche on-line, almeno 15 giorni prima della data di convocazione della Assemblea.

#### **Art. 16 – Avanzo Utili**

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.17 - Scioglimento**

- 17.1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci; la stessa Assemblea nominerà contestualmente un liquidatore.
- 17.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelto dall'assemblea.
- 17.3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 18 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.